

Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione - Unità di Gestione della Navigazione Marittima ed Interna - Div.NAVIG3 - Prot.N36487 - 1 Dicembre 2000

Oggetto: Art. 12 legge 20 novembre 1998, n. 413. Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C). Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di chiarimento in ordine all'esatta interpretazione da dare alla disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436 come modificato dall'articolo 12 della legge 30 novembre 1998, n. 413, con particolare riferimento alla lettera c) del comma 1, relativo all'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C).

Al riguardo, a seguito di un puntuale approfondimento della problematica, si fa presente quanto segue.

La modifica normativa di cui alla legge n. 413/98 è stata resa necessaria per dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 94/25/CE, relativa alla progettazione, costruzione, immissione in commercio e messa in esercizio di unità da diporto, già recepita nel nostro ordinamento con il predetto decreto legislativo e sulla cui integrale applicazione la Commissione Europea ebbe a suo tempo a chiedere al Governo italiano precise garanzie. L'articolo 12 della legge n. 413/98 ha pertanto espressamente rivisto i parametri utilizzati tradizionalmente nel nostro ordinamento per la determinazione dei limiti di abilitazione alla navigazione, allineando la relativa disciplina a quella degli altri Paesi membri dell'Unione Europea, basata sulla applicazione dei criteri all'uopo fissati dalla direttiva n. 94/25/CE.

Conformemente a quanto da quest'ultima prescritto, l'articolo 12 della legge n. 413/98 ha inteso indicare che i limiti di navigabilità per le unità da diporto sono in principio connessi, in relazione alla categoria di progettazione dell'unità, alle condizioni meteomarine (forza del vento ed altezza delle onde) e non alla distanza dalla costa in cui si effettua la navigazione, rimettendo così alla responsabilità del diportista l'utilizzazione della propria unità secondo le indicazioni risultanti dal manuale che accompagna l'unità stessa e che riporta le condizioni meteomarine – limite per affrontare le quali il mezzo nautico è stato realizzato.

Con specifico riferimento ai limiti di navigazione posti per la categoria di progettazione C, si sottolinea che il termine di (navigazione) "litoranea" non è che la mera traduzione dell'espressione "in prossimità della costa" (espressione già per sé priva di qualsivoglia specifico valore precettivo) di cui all'Allegato 1 della direttiva e non esplica perciò in alcun modo la funzione di aggiungere un ulteriore "quantificabile" parametro che affianchi od integri il criterio delle condizioni meteomarine, il solo determinante ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in questione.

Nell'ambito di una dovuta interpretazione della norma di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.436/96 nel contesto della disciplina comunitaria - per sua natura prevalente su quella nazionale - l'unico limite è dato pertanto dalle condizioni del vento e delle onde.

Sarebbe invece arbitrario voler attribuire al termine "litoranea" il significato specifico desumibile dall'ordinamento interno, in quanto questo diverso approccio ermeneutico reintrodurrebbe proprio quel parametro (la distanza dalla costa) che la direttiva ha l'effetto di eliminare.

Un'interpretazione diversa da quella sopraindicata si porrebbe in contrasto con le disposizioni della normativa comunitaria di cui alla direttiva 94/25/CE e con lo stesso tenore laterale dell'articolo 12 della legge n. 413/98, che espressamente mette in connessione gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 436/96 con il successivo articolo 13 di quest'ultimo, relativo al rilascio della licenza di navigazione, specificando che l'abilitazione alla navigazione di cui al menzionato articolo 13 "è determinata conformemente alla categoria di progettazione" dell'unità.

In altri termini, la stessa norma mette in rilievo che i requisiti essenziali in materia di progettazione e costruzione delle unità da diporto vengono assunti quali criteri esclusivi per il rilascio della relativa abilitazione.

Pertanto, e conclusivamente, la presenza del termine “litoranea” nell’ambito della lettera c) dell’art. 12 del decreto legislativo 436/96, come modificato dall’art. 12 della legge n. 413/98 non aggiunge o modifica in ordine ai parametri applicabili per l’abilitazione dell’unità alla navigazione, che non possono che essere quelli di cui alla direttiva 94/25/CE relativi allo stato del vento e delle onde, mentre non può essere, a tal fine, imposta alla navigazione delle unità interessate alcuna specifica limitazione in termini di distanza dalla costa.

La presente nota annulla e sostituisce ogni altra comunicazione di diverso contenuto.

Il Capo dell’Unità di Gestione